

DELIBERAZIONE COMITATO ESECUTIVO N. _____ DD. _____

OGGETTO: proroga contratto in materia di fornitura e confezionamento pasti con pasto servito nei locali mensa presso l'A.P.S.P. "S. Valentino" e/o con pasto prelevato direttamente dall'utente in apposito contenitore direttamente dalla cucina dell'azienda, periodo 01.01.2017 – 31.12.2017 affido all'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 'S. Valentino' (riferimento contratto rep. n. 71 dd. 04.05.2012 e successive proroghe).

IL COMITATO ESECUTIVO

Dato atto che:

- la Comunità Alta Valsugana e Bersntol ha sottoscritto il contratto repertorio n. 71 dd. 04 maggio 2012, con l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 'S. Valentino' - con sede in Levico Terme, Via Cavour, 65 - C.F. 81001910223- per servizio di fornitura pasti e confezionamento pasti con pasto servito nei locali mensa presso l'A.P.S.P. "S. Valentino" e/o con pasto prelevato direttamente dall'utente in apposito contenitore direttamente dalla cucina dell'azienda per il periodo 01.01.2012 – 31.12.2012;
- Con deliberazione n. 185 dd. 31.12.2012 avente ad oggetto "Convenzioni in essere in materia di servizi socio-assistenziali in base all'art. 53, comma 5, della L.P. n. 13/2007: ricognizione e presa d'atto della loro proroga ex lege alle medesime condizioni".
- Con determinazione n. 306 dd. 14.02.2013 il Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ha affidato la fornitura e confezionamento pasti forniti dall'Azienda A.P.S.P. "S. Valentino" per il periodo 01.01.2013 al 31.12.2013.
- Richiamata la deliberazione della Giunta n. 193 dd. 24.12.2013 con oggetto "Atto di indirizzo per proseguimento servizi con contratti in scadenza al 31.12.2013".
- Con determinazione n. 73 dd. 21.01.2014 il Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ha affidato la fornitura e confezionamento pasti forniti dall'Azienda A.P.S.P. "S. Valentino" per il periodo 01.01.2014 al 31.12.2014.
- Con determinazione n. 2789 dd. 23.12.2014 il Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ha affidato la fornitura e confezionamento pasti forniti dall'Azienda A.P.S.P. "S. Valentino" per il periodo 01.01.2015 al 31.12.2015.
- Con determinazione n. 1968 dd. 14.09.2015 il Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ha ridotto, per le motivazioni tutte espresse nel provvedimento, l'impegno di spesa per la fornitura e confezionamento pasti forniti dall'Azienda A.P.S.P. S. Valentino per il periodo 01.01.2015 al 31.12.2015, assunto con la determinazione sopraccitata.
- Con delibera n. 218 dd. 29.12.2015 il Comitato Esecutivo della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ha affidato la fornitura e confezionamento pasti forniti dall'Azienda A.P.S.P. "S. Valentino" per il periodo 01.01.2016 al 31.12.2016.
- Con determinazione n. 2108 dd. 12.10.2016 la Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ha integrato l'impegno di spesa anno 2016 riferito alla fornitura e confezionamento pasti forniti dall'Azienda A.P.S.P. "S. Valentino" per il periodo 01.01.2016 al 31.12.2016.
- la L.P. n. 16/2008 ha introdotto un nuovo comma 5 bis all'art. 38 della L.P. 14/1991 il quale prevede che fermo restando quanto stabilito dalle vigenti convenzioni, ai soggetti convenzionati, come nel caso suddetto, alla data di entrata in vigore del comma stesso continuano a svolgere le proprie attività sulla base delle convenzioni in corso, fino alla data prevista dall'art. 53 comma 5 della L.P. 27.7.2013 (Politiche sociali nella provincia di Trento);
- la lettera del Servizio Politiche sociali e abitative della Provincia Autonoma di Trento dd. 25.10.2012 prot. S144/2012/23.3/607049 prevede che le convenzioni in essere sono da ritenersi prorogate fino alla data che sarà individuata dal Regolamento della L.P. 13/2007;
- ad oggi non è stato ancora adottato il regolamento della L.P.13/2007.

Vista la scadenza della proroga del contratto in parola al 31.12.2016 e considerata la sopracitata L.P. 16/2008, la prossima emissione di una nuova normativa per gli appalti/affidi incarichi ai sensi della L.P. 13/2007 e la non opportunità di predisporre una gara di appalto sulla base della normativa che a breve verrà modificata.

Atteso che:

- con lettera del Responsabile del Servizio Socio-assistenziale prot. 25671/22.5 dd. 09.11.2016 è stata richiesta all'Azienda A.P.S.P. "S. Valentino" la disponibilità al rinnovo per il periodo di 1 anno, dal 01.01.2017 al 31.12.2017, del contratto di fornitura e confezionamento pasti con pasto servito nei locali mensa presso l'A.P.S.P. "S. Valentino" e/o con pasto prelevato direttamente dall'utente in apposito contenitore direttamente dalla cucina dell'azienda, con la specificazione che qualora prima del 31.12.2017 dovesse entrare in vigore il regolamento provinciale previsto dall'articolo 53, comma 5, della L.P. n. 13/2007 sopra menzionato, il contratto verrà revocato e pertanto cesserà i propri effetti allo scadere del 90esimo giorno dalla data che sarà stabilita nel regolamento stesso, salvo la possibilità di ulteriore proroga espressa per il tempo strettamente necessario per poter effettuare i nuovi affidamenti.
- con nota dd. 23.11.2016 (ns. protocollo n. 27806 dd. 01.12.2016) l'Azienda A.P.S.P. "S. Valentino" ha comunicato la disponibilità e l'impegno a proseguire nella fornitura e confezionamento pasti con pasto servito nei locali mensa presso l'A.P.S.P. "S. Valentino" e/o con pasto prelevato direttamente dall'utente in apposito contenitore direttamente dalla cucina dell'azienda fino al 31.12.2017;
- l'ammontare delle prestazioni richieste all'Azienda A.P.S.P. S. Valentino, per l'anno 2017, come previsto dal contratto rep. 71 dd. 04.05.2012 per le motivazioni tutte in esso contenute, saranno pari ad € 16.402,32 IVA10% inclusa;
- la previsione di spesa anno 2017, quantificata in base al corrispettivo 2016 risulta essere pari ad:
 - € 16.402,32.= IVA 10% inclusa, al capitolo del bilancio 2017 corrispondente al Titolo 1 –(capitolo 3130 art. 20) – Missione 12 – Programma 3 – Macroaggregato 3 del bilancio di previsione anno 2016.

Ritenuto pertanto:

- di prorogare la vigenza del contratto n. 71 dd. 04.05.2012, impegnando la relativa spesa per il periodo di 1 anno, dal 01.01.2017 al 31.12.2017, periodo entro il quale si può ragionevolmente prevedere l'adozione del Regolamento della L.P. 13/2007;
- di dare atto che l'importo annuo del contratto per il periodo 01.01.2017 al 31.12.2017 è quantificato in € 16.402,32.= IVA 10% inclusa;
- di riservare alla competenza del Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale l'adozione dei provvedimenti conseguenti alla presente proroga dell'affido incarico, secondo lo schema di atto allegato A) alla presente deliberazione, al quale è autorizzato ad apportare eventuali adeguamenti operativi che si rendessero necessari.

Visto l'articolo 7 "Misure di trasparenza", comma 1, della L.R. n. 8/2012, e richiamata al riguardo la circolare prot. n. 310/1.10 dd. 08 gennaio 2014, ad oggetto "Prima attuazione dei precetti in tema di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come integrata con circolare prot. n. 2249/1.10 dd. 29 gennaio 2014, a firma del Segretario generale della Comunità.

Viste le circolari prot. n. 2908/4.10 dd. 06 febbraio 2014, prot. n. 4854/4.10 dd. 27 febbraio 2014, e prot. n. 34273/1.10 dd. 30.12.2014 a firma del Segretario generale della Comunità relative al Piano triennale di prevenzione della corruzione e al Codice di comportamento.

Preso atto che le disposizioni del piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento si applicano anche all'affidatario del presente provvedimento, obbligato al loro rispetto dal momento dell'avvenuta esecutività dello stesso;

Precisato, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della L.R. 13 dicembre 2012, n. 8 e s.m., che - sussiste l'obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito della Comunità, sezione "amministrazione trasparente" – sottosezione "Bandi di gara e Contratti".

Preso atto che in esito alle consultazioni elettorali dd. 10.07.2015 è stato proclamato eletto alla carica di Presidente della Comunità Alta Valsugana e Bersntol il sig. Pierino Caresia, il quale in data 20.07.2015 con proprio Decreto n. 11 ha regolarmente costituito il Comitato Esecutivo della Comunità Alta Valsugana e Bersntol mediante nomina dei componenti dello stesso e attribuzione delle relative deleghe.

Visto il vigente Statuto della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ed in particolare l'art. 78, in base al quale gli atti regolamentari e di organizzazione del Comprensorio Alta Valsugana si applicano, in quanto compatibili, fino all'entrata in vigore della corrispondente disciplina adottata dalla Comunità.

Visto il Titolo III – Organi Istituzionali, Capo I – Organi di Governo, Sezione III – La Giunta – del vigente Statuto della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, ed in particolare l'art. 28. "Composizione".

Visti:

- l'art. 2, comma 4 e il Capo I bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m.
- il bilancio di previsione esercizio 2016 approvato dal Consiglio con deliberazione n. 37 dd. 29 dicembre 2015 esecutiva ai sensi di legge;
- la L.P. 3/2006 e s.m., ad oggetto "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino";
- il T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L., modificato dal D.P.Reg 3 aprile 2013 n. 25;
- il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, così come modificato dal D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 4/L;
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione assembleare n. 27 dd. 11 dicembre 2000 e s.m. ed int.

Ritenuto di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 79, comma 4 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L, al fine di poter predisporre da subito tutti gli atti necessari successivi al presente provvedimento.

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione istruttoria e per gli effetti di cui all'art. 81, comma 1, del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L, modificato dal D.P.Reg 3 aprile 2013 n. 25:

in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa dott.ssa Francesca Carneri, Responsabile del Servizio socio – assistenziale, in data _____ esprime parere favorevole.

LA PROPONENTE
- dott.ssa Francesca Carneri -

in ordine alla regolarità contabile la dott.ssa Luisa Pedrinolli, Responsabile del Servizio Finanziario, in data _____ esprime parere favorevole.

IL SERVIZIO FINANZIARIO
- dott.ssa Luisa Pedrinolli -

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

DELIBERA

1. Di prorogare, per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2017, salvo precedente revoca, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 comma 5 bis della L.P. n. 35 dd. 31.10.1983, il contratto rep. n. 71 dd. 04.05.2012, relativo alla

fornitura e confezionamento pasti con pasto servito nei locali mensa presso l’A.P.S.P. “S. Valentino” e/o con pasto prelevato direttamente dall’utente in apposito contenitore direttamente dalla cucina dell’azienda con l’Azienda A.P.S.P. “S. Valentino” nell’ambito della L.P. 12.7.1991 n. 14 “Ordinamento dei servizi socio assistenziali in provincia di Trento”.

L’importo del contratto per i 12 mesi decorrenti da 01.01.2017 è pari ad € 16.402,32.= IVA 10% inclusa tenendo presente che i corrispettivi unitari saranno soggetti a conguaglio attivo o passivo da determinarsi con provvedimento del Responsabile del Servizio Socio – assistenziale a seguito della quantificazione da parte dell’Azienda dei corrispettivi unitari anno 2017 in sede di approvazione del budget annuo.

2. Di dare atto che il contratto di cui al precedente punto, allo scadere del 90esimo giorno dalla data che sarà stabilita nel regolamento provinciale previsto dall’articolo 53, comma 5, della L.P. n. 13/2007, verrà revocato e pertanto cesserà i propri effetti, salvo la possibilità di proroga, per il tempo strettamente necessario, per poter effettuare i nuovi affidamenti;
3. Di dare atto inoltre che l’Amministrazione si riserverà la possibilità di ulteriore proroga espressa nel caso in cui non venisse approvato entro l’anno 2017 il regolamento provinciale in parola;
4. Di riservare alla competenza del Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale l’adozione dei provvedimenti conseguenti alla presente proroga dell’affido incarico, con affido incarico secondo lo schema Allegato A) alla presente di cui forma parte integrante e sostanziale, al quale è autorizzato ad apportare eventuali adeguamenti operativi che si rendessero necessari.

L’atto sarà adottato nella medesima forma dei precedenti contratti

5. Di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento a favore dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ‘S. Valentino’ - con sede in Levico Terme, Via Cavour, 65 - C.F. 81001910223 nel seguente modo:
 - € 16.402,32.= IVA 10% inclusa, al capitolo del bilancio 2017 corrispondente al Titolo 1 –(capitolo 3130 art. 20) – Missione 12 – Programma 3 – Macroaggregato 3 del bilancio di previsione anno 2016.
6. Di provvedere ad acquisire il numero CIG relativo al contratto in parola, non appena esecutiva la presente deliberazione.
7. Di dare atto che l’obbligazione diverrà esigibile entro il 31.12.2017.
8. Di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa.
9. Di precisare, per quanto espresso in premessa, che il presente incarico rientra negli obblighi di pubblicità di cui all’art. 7, comma 1, lettera b) della L.R. 8/2012 e pertanto di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito della Comunità, sezione “amministrazione trasparente” - sottosezione “Bandi di gara e contratti”.
10. Di dichiarare la presente, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 79, comma 4 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L, per le motivazioni espresse in premessa.
11. Di dare atto che le disposizioni del piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento si applicano anche all’affidatario di cui al presente provvedimento, obbligato al loro rispetto dal momento dell’avvenuta esecutività dello stesso.

12. Di precisare che - ai sensi dell’art. 4, comma 4, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 - avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- opposizione al Comitato Esecutivo, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 dell’Allegato 1 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104,
ovvero, in alternativa,
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, per motivi di legittimità, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 2 novembre 1971, n. 1199.

Per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico- amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all’art. 120, comma 5, dell’Allegato 1 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

FC/LC/se